



Milano, 3 marzo 2025



COLOMBO ALBERTO  
Avvocato  
03.03.2025 14:42:39  
GMT+01:00

Spettabile  
**UFFICIO ATO MONZA BRIANZA**  
Via Grigna, 13  
20900 **MONZA**

c.a. D.ssa Erica Pantano  
E-mail a: [e.pantano@ato.mb.it](mailto:e.pantano@ato.mb.it)

Oggetto:

**MAB s.p.a. || Ufficio ATO Monza Brianza**

**Appello dinanzi al Consiglio di Stato - Roma (R.G. n° ..... )  
avverso la sentenza del T.A.R. Lombardia-Milano n°  
3744/2024, resa in giudizio R.g. n° 525/2020**

[Scarichi idrici]

**1468** (nel carteggio si prega di citare questo riferimento)

Gentile D.ssa Pantano,

facendo seguito alla Sua gentile richiesta, per la quale ringrazio, formulo con la presente, ai sensi dell'art. 13, comma 5, L. 247/12, preventivo di spesa per la difesa dell'Ente nell'appello in oggetto.

Ai fini del preventivo utilizzo le fasi processuali e i valori parametrici minimi sanciti dal D.m. 55/2014 per un giudizio amministrativo di appello di valore indeterminato e di media difficoltà (gli stessi criteri utilizzati per il giudizio dinanzi al T.A.R., fatto salvo il diverso grado di giudizio).

I valori sono i seguenti:

(a) <b>Fase di studio:</b>	1.418,00 €
----------------------------	------------

(b) <b>Fase introduttiva:</b>	786,00 €
(c) <b>Fase di trattazione ed istruttoria:</b>	655,00 €
(d) <b>Fase decisoria:</b>	2.125,00 €

il tutto per complessivi **€ 4.984,00.**

Tuttavia, come anticipato nella mia *e-mail* del 20 febbraio u.s., la compiuta difesa delle ragioni dell'Ente rende opportuna la proposizione anche di un appello incidentale avente ad oggetto i capi della sentenza in cui il T.A.R., pur respingendo l'impugnativa di MAB, ha respinto anche talune delle tesi difensive da me prospettate.

L'appello non sarà autonomo ma si inserirà - con carattere di incidentalità, per l'appunto - nella medesima impugnativa di MAB e non sarà deciso se quest'ultima, per una qualsiasi ragione, dovesse essere abbandonata anzitempo.

Il gravame incidentale, in questo specifico caso, mi pare decisamente opportuno da un punto di vista "strategico": esso è il solo mezzo per reintrodurre nel giudizio la questione della impugnabilità o meno della diffida, che il T.A.R. ha deciso in senso affermativo ma in modo superficiale e, a mio avviso, non condivisibile.

Un'eventuale decisione di tale questione in senso negativo, e quindi un eventuale accoglimento del gravame incidentale consentirebbe invece al Consiglio di Stato una decisione "facile", limitata a questo solo profilo processuale, evitandogli di addentrarsi nel merito della vicenda. Una bella tentazione!

Trattandosi di attività professionale distinta da quella di cui sopra (non si tratta più, infatti, di confutare le tesi avverse, ma di ampliare il *thema decidendum* stabilito da MAB con il suo appello, sottoponendo al Consiglio di Stato ulteriori censure mosse alla sentenza del T.A.R.), essa non è "coperta" dai compensi di cui sopra, ai quali occorre quindi aggiungere anche i seguenti, valorizzati secondo i medesimi criteri già menzionati:

(a) <b>Fase di studio:</b>	1.418,00 €
(b) <b>Fase introduttiva:</b>	786,00 €
(c) <b>Fase decisoria:</b>	2.125,00 €

il tutto, dunque, per complessivi **€ 4.329,00**.

Il corrispettivo professionale di cui sopra è conforme alla disciplina del c.d. *equo compenso* recata dall'art. 13-bis L. 247/2012, applicabile alle Pubbliche Amministrazioni in forza dell'art. 19-*quaterdecies*, comma 3, D.-L. 148/2017 e la cui inosservanza, oltre a costituire illecito deontologico per l'Avvocato (v. deliberazione Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano 14 febbraio 2019), determinerebbe comunque la nullità della pattuizione e, quindi, la sua inefficacia.

I compensi testé elencati hanno ad oggetto le sole attività professionali ragionevolmente prevedibili allo stato degli atti, secondo quello che dovrebbe essere uno sviluppo ordinario del giudizio.

Il preventivo è quindi suscettibile di integrazione nel caso di incidenti processuali allo stato non prevedibili, ma neppure escludibili con certezza, quali impugnative incidentali, interventi volontari o coatti etc., da cui dovesse derivare un aumento significativo dell'attività difensiva richiesta.

Nel caso di definizione bonaria della lite il preventivo resterà modificato in riduzione in riferimento alle attività non svolte.

Analogamente, nel caso di rinuncia al mandato o di revoca dell'incarico saranno dovuti i compensi relativi alle sole attività svolte sino al momento della rinuncia o della comunicazione della revoca nonché le spese sino a quel momento sostenute in dipendenza dell'incarico.



Al di fuori delle ipotesi da ultimo richiamate l'Ufficio sarà tenuto a corrispondere al sottoscritto avvocato l'intero importo del compenso preventivato, senza che in proposito

rilievi l'eventuale pronuncia del Giudice sulle spese atteso che, come senz'altro noto all'Amministrazione, la statuizione giudiziale in punto spese non produce effetti sulla posizione del difensore, non essendo egli parte del giudizio (Cass. 4 febbraio 2021, n° 2631 - ordinanza).

I compensi di cui sopra resteranno quindi dovuti nella misura preventivata: (a) nel caso in cui la controparte, pur rimasta soccombente, non venga condannata a rifondere alcunché al cliente (compensazione integrale); (b) nel caso in cui la controparte, pur rimasta soccombente, venga condannata a rifondere al cliente spese di lite in misura inferiore a quella preventivata; (c) nel caso in cui sia il cliente, rimasto soccombente, ad essere condannato a pagare alla controparte spese di giudizio di qualunque entità.

Resta invece inteso che, qualora l'importo delle spese di giudizio liquidate dal Consiglio di Stato a carico di MAB dovesse superare quello dianzi indicato l'eccedenza sarà di spettanza del sottoscritto Avvocato.



Il sottoscritto Avvocato si impegna a comunicare per iscritto la sopravvenienza di eventuali fatti nuovi, allo stato non prevedibili, forieri di un aumento dei compensi. In tale evenienza verranno assunti gli accordi integrativi del caso in uno spirito di lealtà e buona fede contrattuale.

Il cliente che si impegna a fornire al sottoscritto Avvocato tutti i documenti e tutte le informazioni necessarie o comunque utili per un positivo svolgimento dell'incarico.



A tutti i compensi di cui sopra dovranno essere aggiunti:

- a) il rimborso delle spese generali di Studio nella misura del 15% dei compensi (artt. 1-2 d.m. 10 marzo 2014, n° 55 e s.m.i.);
- b) il rimborso delle eventuali spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico e, in particolare, di quelle di

stampa e - soprattutto - di trasferta, che quantifico allo stato in un importo presuntivo e indicativo complessivo di **€ 450,00** (salva una puntuale specificazione in sede di consuntivo), che chiedo sia incluso nell'assumendo impegno di spesa;

- c) gli oneri previdenziali (C.p.a.), attualmente commisurati al 4% dei compensi;
- d) l'I.V.A. nell'aliquota vigente al momento del pagamento (al momento il 22% della somma di compensi professionali, spese imponibili e C.p.a.).

La nota emessa o le note *pro forma* emesse saranno saldate dall'ufficio mediante bonifico bancario nel termine di trenta giorni dalla ricezione di ciascuna di esse. Regolare fattura con numero e data sarà emessa in forma elettronica, come per legge, al momento di ciascun accredito.

L'iscrizione a ruolo dell'impugnativa incidentale sarà soggetta al pagamento di una tassa, denominata «*contributo unificato*», il cui importo ammonta, nel caso in esame, ad € 975,00.

Trattasi di esborso che nel caso di accoglimento dell'impugnativa incidentale MAB sarà tenuta a rifondere all'Ufficio Ufficio ATO; nell'immediato, tuttavia, esso dovrà essere anticipato dall'ufficio.

Volendo, quest'ultimo potrebbe anche provvedere al pagamento autonomamente con le modalità che in tal caso sarà mia cura comunicare, facendomi poi avere l'originale della ricevuta che è necessario per l'iscrizione a ruolo.

❖ ❖ ❖

All'atto del conferimento dell'incarico mi riservo di chiedere all'ufficio in indirizzo un fondo per spese ed acconto onorari dell'importo di **€ 4.408,00** (euro quattromilaquattrocentotto) oltre ad accessori come sopra specificato, corri-

spondente alle prime due fasi di ciascuna posizione come sopra specificate; il pagamento del predetto fondo spese ed acconto onorari interverrà mediante bonifico bancario nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

Il saldo a consuntivo sarà chiesto e corrisposto a conclusione del giudizio.

❖ ❖ ❖

Ai sensi dell'art. 9 D.-L. 1/2012 e s.m.i. cit. comunico di essere assicurato per la responsabilità civile professionale presso UnipolSai assicurazioni S.p.a. - polizza n° 1/2579/122/201913232 emessa il 12 settembre 2024, scadenza 16 settembre 2025 - massimale: € 2.000.000,00.

I dati personali riferiti alle persone fisiche dipendenti dell'Ente o da esso incaricati e con i quali il sottoscritto Avvocato si interfacerà o dovesse interfacciarsi ai fini dell'espletamento dell'incarico saranno trattati dal predetto professionista in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

❖ ❖ ❖

L'incarico si intenderà conferito, alle condizioni tutte dianzi illustrate, che si intenderanno pertanto pienamente accettate, al momento della ricezione, da parte del sottoscritto professionista, di copia conforme della deliberazione dirigenziale di approvazione della presente proposta e del preventivo ad essa allegato.

Con l'occasione porgo molti cordiali saluti.

**Avv. Alberto Colombo**